



**COMUNE DI PIODE**  
 PROVINCIA DI VERCELLI

-----  
 Via Roma n°13, Piode (VC) – 13020  
 0163 71155 – municipio@comune.piode.vc.it

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
 DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 N.8**

**OGGETTO:**

**Conferma aliquote IMU per l'annualità 2024. Annullamento precedente deliberazione C.C. n. 29 del 28.12.2023**

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di aprile alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze, presso la sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. Ferraris Davide - Presidente	Sì
2. Daffara Alberto Erminio - Vice Sindaco	Sì
3. Baladda Barbara - Consigliere	Sì
4. Ferraris Piero - Consigliere	Sì
5. Ferraris Giuseppe - Consigliere	No
6. Demiliani Davide - Consigliere	Sì
7. De Dominici Graziano - Consigliere	Sì
8. Giacobini Chiara - Consigliere	Sì
9. Ferraris Bruno - Consigliere	Sì
10. Gilardi Francesca - Consigliere	No
11. Palo Cristina - Consigliere	No
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Durio dott.ssa Carmen la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ferraris Davide, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL SINDACO

**Premesso** che con propria precedente deliberazione n. 29 del 28/12/2023 sono state confermate le aliquote IMU 2023 per l'annualità 2024;

**Preso atto** che successivamente il Ministero dell'Economia e Finanze con proprio rilievo ha indicato una divergenza sul totale delle aliquote IMU sugli immobili A1, A8 e A9, erroneamente indicato dal Comune con aliquota dell'0,76%, mentre ai sensi dell'art. 1, comma 748, L n. 10/2019 "L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento";

**Ritenuto** pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra, provvedere all'annullamento della deliberazione CC n. 29 del 28/12/2023 esecutiva ai sensi di legge, in tutti i suoi contenuti ed allegati, provvedendo, nel contempo, all'approvazione delle aliquote corrette;

**Premesso** che ai sensi dell' art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. ..."*;

**Vista** la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, ha disposto, all'art. 1, comma 775, il differimento al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali. La proroga del termine al 30 aprile 2023 va a modificare quanto già determinato con D.M. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2023;

### **Visti:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**Considerato** che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);

**Visto** l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: *«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

**Richiamato** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: *«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

### **Visti:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1 comma 757 della Legge n. 160/2019 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

**Esaminato** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019;

**Evidenziato** tuttavia che il Decreto-Legge n. 132/2023, convertito dalla Legge n. 170/2023 del 27 novembre 2023, ha previsto all'art. 6 ter comma 1 la seguente proroga: *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*;

**Richiamata** la precedente deliberazione C.C. n. 2 del 24.02.2023, con cui sono state adottate le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023

- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,50 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,50 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari allo 0,00 per mille;
- terreni edificabili: € 50,00 a mq;
- terreni artigianali e industriali, verde privato: €20,00 a mq;
- terreni turistici ricettivi e alberghieri: € 30,00 a mq;

**Ritenuto** di confermare dette aliquote anche per l'anno 2024;

**Ritenuto** di adottare per le abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille (con detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione);

**Visto** il D.Lgs. 267/2000;

## **PROPONE**

1)-Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2)-Di determinare per l'anno 2024 le aliquote IMU come di seguito:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille (con detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione);
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 per mille;

- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,50 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,50 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari allo 0,00 per mille;
- terreni edificabili: € 50,00 a mq;
- terreni artigianali e industriali, verde privato: € 20,00 a mq;
- terreni turistici ricettivi e alberghieri: € 30,00 a mq;

3)- Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2024;

4)- Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Esaminata la proposta di deliberazione:

Rilevato che è corredata dai pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli n°8, astenuti n°0 e contrari n°0, palesemente espressi

### **D E L I B E R A**

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere a dar corso al deliberato per il prosieguo dell'iter amministrativo a fini di attuazione dei contenuti;

Visto l'art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli n°8, astenuti n°0 e contrari n°0, palesemente espressi

### **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE  
F.to : Ferraris Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : Durio dott.ssa Carmen

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09-giu-2024 al 24-giu-2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Piode, li 09-giu-2024

IL MESSO COMUNALE  
F.to : Cucciola rag. Omar

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-apr-2024**

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
- Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Durio dott.ssa Carmen

---

È copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

09-giu-2024

09-giu-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Durio dott.ssa Carmen



**COMUNE DI PIODE**  
PROVINCIA DI VERCELLI

-----  
Via Roma n°13, Piode (VC) – 13020  
0163 71155 – [municipio@comune.piode.vc.it](mailto:municipio@comune.piode.vc.it)

**Proposta Consiglio Comunale N.6 del 19/04/2024**

**Oggetto:**

**Conferma aliquote IMU per l'annualità 2024. Annullamento precedente deliberazione C.C. n. 29 del 28.12.2023**

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

<b>Parere</b>	<b>Testo</b>	<b>Esito</b>	<b>Data</b>	<b>Responsabile</b>
PARERE TECNICO	Si attesta che ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità tecnica del presente atto.	<b>Favorevole</b>	19/04/2024	Cucciola rag. Omar